

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4229

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DANIELE GALLI, BIONDI, BRUSCO, BURANI PROCACCINI, CARLUCCI, CARRARA, CUCCU, DELL'ANNA, DI TEODORO, GUIDO DUSIN, GRIMALDI, LO PRESTI, MILANESE, MONDELLO, MORETTI, PAOLETTI TANGHERONI, PATRIA, PERROTTA, PITTELLI, POLLEDRI, RICCIUTI, ROSSO, ANTONIO RUSSO, SANTORI, SARDELLI, TUCCI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, ZANETTA**

Incentivi per l'installazione di dissipatori domestici  
per lo smaltimento dei rifiuti

*Presentata il 29 luglio 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo smaltimento dei rifiuti umidi urbani rappresenta un aspetto significativo dell'intero sistema di gestione dei rifiuti domestici. Se si considera inoltre che questi sono composti dai materiali più eterogenei — dai rifiuti alimentari, ai rifiuti di imballaggi, alla carta, alla plastica, al polistirolo, ai residui tessili — si comprende come lo smaltimento dei rifiuti urbani sia un problema da affrontare, ormai, senza ulteriori rinvii anche con le nuove tecnologie che permettono lo smaltimento dei rifiuti di origine alimentare (rifiuto umido) direttamente nella rete fognaria, attraverso l'installazione di dissipatori, comunemente chiamati anche « tritarifiuti », situati di norma sotto i lavelli delle cucine. Questi dissipatori, già largamente sperimentati e utilizzati negli Stati Uniti e, in poche migliaia di unità, installati anche in Italia, sono piccoli elettrodomestici, che ricevono e triturano tutti i rifiuti alimentari che, con l'aiuto dell'ac-

qua corrente, vengono scaricati nelle tubazioni delle reti fognarie.

La presente proposta di legge intende pertanto incentivare, il più possibile, l'utilizzo dei dissipatori, attraverso agevolazioni finanziarie concesse, secondo canoni tecnici stabiliti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ai proprietari di immobili, nonché alle persone fisiche e giuridiche, che intendono introdurre nei nuovi edifici, o in quelli da sottoporre a ristrutturazione, ad uso abitativo o promiscuo, dissipatori, di adeguata portata per rifiuti alimentari.

È necessario prevedere, durante la costruzione, che gli scarichi siano atti a contenere tali dissipatori per la triturazione e l'eliminazione di tutti i rifiuti di origine alimentare, attuando, in tale modo, parte della raccolta differenziata limitatamente al rifiuto umido, nonché l'adeguamento all'utilizzo del dissipatore per gli immobili già esistenti.

La finalità della proposta di legge è anche evitare, specialmente in vicinanza dei cassonetti, il proliferare di parassiti e l'insorgere di cattivi odori, facilitando, nel contempo, l'allontanamento istantaneo dei rifiuti senza che ciò possa produrre effetti negativi sull'igiene e sulla salute pubblica.

È quantomai necessario, oggi, affrontare le tematiche della qualità ecosistemica e dell'ecologia urbana nel loro complesso, per fronteggiare le notevoli e dannose conseguenze che rischiano seriamente di danneggiare la salute pubblica in modo irreparabile.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e la finalità della proposta di legge individuando nei « tritarifiuti », ovvero i dissipatori, lo strumento in grado di ridurre gli avanzi e i rifiuti organici. L'articolo 2 individua i

soggetti destinatari che possono usufruire dell'agevolazione fiscale, nonché i criteri applicativi che dovranno essere adottati con un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. L'articolo 3 stabilisce che gli immobili di nuova costruzione dovranno essere dotati di adeguati dispositivi tecnici atti a prevedere l'installazione del dissipatore. Infine con l'articolo 4 viene concessa l'agevolazione fiscale, sotto forma di detrazione dall'imposta sui redditi, per l'acquisto del dissipatore, per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che provvederanno all'installazione dell'elettrodomestico.

L'articolo 5, infine, detta le norme di copertura finanziaria quantificata in 2 milioni di euro a partire dal 2003.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Oggetto e finalità).*

1. La presente legge ha lo scopo di incentivare, mediante la concessione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, l'utilizzo di apparecchi dissipatori domestici per lo smaltimento dei rifiuti alimentari al fine di ridurre, nella maggiore quantità possibile, l'accumulo dei rifiuti medesimi all'interno delle unità immobiliari, abitative o destinate ad usi diversi, sia di nuova fabbricazione che preesistenti.

## ART. 2.

*(Soggetti destinatari e criteri di applicazione).*

1. Per i proprietari di immobili urbani destinati ad uso abitativo o ad usi diversi che intendono installare gli apparecchi dissipatori di cui all'articolo 1 è prevista una agevolazione fiscale determinata ai sensi dell'articolo 4.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio definisce, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche e applicative degli apparecchi dissipatori ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4.

## ART. 3.

*(Immobili di nuova costruzione).*

1. I proprietari di unità abitative o di immobili destinati ad usi diversi di nuova costruzione che intendono usufruire dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 4, devono dotare i medesimi di adeguati dispositivi tecnici, idraulici ed elettrici, per l'installazione di apparecchi dissipatori.

## ART. 4.

(Agevolazione fiscale).

1. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *g*) è inserita la seguente:

« *g-bis*) le spese sostenute per l'installazione nelle unità abitative o negli immobili destinati ad usi diversi, di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili ».

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 s'intende concessa previa verifica tecnica degli impianti e delle reti fognarie da parte dell'ente gestore, di cui al comma 3 dell'articolo 33 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni.

## ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attivazione della presente legge, quantificato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

